



Tribunale Ordinario di Savona

Sezione Procedure concorsuali

Ufficio di Savona

SENTENZA

Rg n. 68-1 / 2025 - [REDACTED]

Letta l'istanza n. depositata in data

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Paola Di Lorenzo                      Presidente rel.

Dott. Davide Atzeni                         Giudice

Dott. Anna Ferretti                         Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della Liquidazione Controllata di:

[REDACTED]

Assistita dall' Avv.to Roberto Incorvaia

Rilevato che, con ricorso depositato in data 6.10.2025 da GENKE ITALIA SPA, assistita dall' avv.to Filippo Barosio ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 2 CCII, nei confronti di [REDACTED] la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata di tutti i suoi beni;

Considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III dello stesso Codice ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità;

Ritenuta la competenza del Tribunale di Savona ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3 CCI, poiché la parte debitrice è residente nel circondario del Tribunale di Savona;

Considerato che dal ricorso depositato e dagli allegati emerge



- Che il debito della sig Esu verso Genke Italia Spa ammonta a € 76.079,48
- Che la debitrice benchè costituita , pur deducendo l'impossibilità di acquisire attivo alla procedura in quanto *"Attualmente l'esponente vive in una casa di proprietà dell'A.R.T.E, sita in Savona, Via Chiavella n. 7 int. 6, insieme alla mamma [REDACTED], nata a Gonnastramazza (OR) il 26.5.1935, assegnataria dell'immobile (all. n. 3). La Esu attualmente è mantenuta dal proprio genitore, titolare di pensione sociale e non detiene risparmi giacenti su conti correnti accesi presso istituti bancari o uffici postali, non possiede immobili in proprietà, né diritti reali sull'intero territorio nazionale, non è intestataria, né usufruisce di veicoli di alcun tipo, non esercita più attività commerciali, né lavora alle dipendenze di aziende che potrebbero consentirle l'acquisizione di redditi da lavoro"* non ha depositato la relativa attestazione da parte dell'OCC ai sensi dell' art. 268 comma 3 CCII, pur avendo goduto di ripetuti rinvii disposti proprio a tal fine
- Che all'udienza del 10.4.2026 il creditore ha insistito per l'apertura della liquidazione controllata e il difensore della debitrice si è rimesso

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 3 CCI, poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte;

Considerato, quindi, che, non essendo stata ritualmente dimostrata l'inesistenza di attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, deve essere nominato un liquidatore per la fase esecutiva della liquidazione controllata;

P.Q.M.

Visto l'art. 268 comma 3 CCII e l'art 270 CCI

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di ESU LETIZIA

NOMINA

Giudice Delegato il dott. PAOLA DI LORENZO

NOMINA

liquidatore il Dr CARLO BOTTA ;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

DISPONE



che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito del ministero della Giustizia con termine di pubblicazione pari ad anni tre (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti i beni mobili ed immobili del debitore;
- ricorda al liquidatore che entro 8 mesi dal presente provvedimento dovrà essere fissata il primo tentativo di vendita del bene immobile e che comunque dovranno essere effettuati almeno tre esperimenti ogni anno
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;



Sent. n. 17/2026 pubbl. il 15/04/2026

Cron. n. : 379/2026

Rep. n. 30/2026 del 15/04/2026

Sent. n. 17/2026 pubbl. il 15/04/2026

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Così deciso in Savona, nella camera di consiglio del 14.4.2026

il Presidente -Giudice Relatore

Paola Di Lorenzo

